

N. R.G. 80895/2019 -2

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA****SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE**

In composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Lilla De Nuccio,  
nella causa n. 80895/2019 del ruolo generale,  
ha emesso il seguente

**D E C R E T O**

premesso che XXXXX XXXXX, nato il XXXXX, in XXXXX, ha inoltrato domanda di protezione internazionale;  
che il richiedente asilo è trattenuto nel C.P.R. di Ponte Galeria in forza del provvedimento di trattenimento e successiva proroga in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia;  
che il trattenimento è stato convalidato il 30.12.19 e successivamente prorogato il 21.02.20;  
che ai sensi dell'art. 6, comma 8, d. lg.vo n. 142/2015, la Questura di Roma ha chiesto la proroga del trattenimento;  
che, sulla base dei provvedimenti organizzativi del Presidente del Tribunale e della Presidente di Sezione adottati sulla base delle disposizioni emanate per contrastare l'emergenza sanitaria in atto, è stata disposta la trattazione scritta e non è stata domandata la celebrazione dell'udienza con la comparizione personale del trattenuto;  
che il difensore con note del 21/04/20 ha chiesto il rigetto della proroga per difetto di motivazione della richiesta in ordine alla necessità del mantenimento del provvedimento di trattenimento e per il ritardo nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate al rimpatrio, non imputabili al richiedente;  
ritenuto che gli atti depositati consentono di ritenere superflua la celebrazione dell'udienza con la comparizione personale del trattenuto;

**OSSERVA**

Nel caso di specie non viene in considerazione la legittimità del provvedimento di espulsione, di competenza del giudice dell'espulsione, ma della richiesta di proroga del trattenimento in considerazione della circostanza che il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale.

Nel caso di specie, inoltre, non vi è dubbio che l'emergenza sanitaria in atto abbia mutato radicalmente la situazione presa in considerazione dal Giudice e imponga di interpretare tutte le norme in materia in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme ed il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio (v. art 2 TUI). Infatti, la privazione della libertà personale in spazi ristretti rende oltremodo difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli.

La Corte costituzionale sin dal 1977 ha affermato che il diritto alla salute deve essere considerato come un diritto pieno e incondizionato della persona e quindi non soltanto del cittadino (Corte cost., 24 maggio 1977, n. 103). Successivamente la Consulta con la sentenza n. 252 del 2001 è tornata sulla questione ed ha ribadito



che esiste un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto.

Inoltre, le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale impedirebbero, comunque, il rimpatrio della richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione.

La Direttiva 2008/115/CE all'art. 15 stabilisce che “ *Quando risulta che non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono più le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non è più giustificato e la persona interessata è immediatamente rilasciata*”.

Tale disposizione, ancorché non recepita dall'ordinamento italiano, costituisce, tuttavia, diritto immediatamente applicabile nell'ordinamento interno, in quanto disposizione sovranazionale cd. self executing (Corte Giustizia sopra citata).

Tale interpretazione è stata condivisa anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, che il 26 marzo 2020 ha dichiarato:

*“Invito tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a riesaminare la situazione dei richiedenti asilo respinti e dei migranti irregolari trattenuti nei centri di detenzioni e a rilasciarli nella massima misura possibile.*

*Di fronte alla pandemia globale di Covid-19, molti Stati membri hanno dovuto sospendere i rimpatri forzati di persone non più autorizzate a rimanere nei loro territori, compresi i cosiddetti ritorni di Dublino, e non è chiaro quando questi possano essere ripresi. In base alla legge sui diritti umani, la detenzione per immigrazione ai fini di tali rimpatri può essere lecita solo se è fattibile che il rimpatrio possa effettivamente aver luogo. Questa prospettiva non è allo stato praticabile. Inoltre, le strutture di detenzione per immigrati offrono generalmente scarse opportunità di distanziamento sociale e altre misure di protezione contro l'infezione da Covid-19 per i migranti e il personale che vi opera.*

*Molti Stati membri hanno provveduto a rilasciare i migranti trattenuti, tra cui Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito, quest'ultimo ha appena annunciato un riesame della situazione di tutti coloro che si trovano in detenzione per immigrazione. È ora importante che questo processo continui e che altri Stati membri seguano l'esempio. Il rilascio del più vulnerabile dovrebbe essere prioritario. Dal momento che la detenzione per immigrazione di minori, non accompagnati o con le loro famiglie, non è mai nel loro interesse, dovrebbero essere rilasciati immediatamente. Le autorità degli Stati membri dovrebbero inoltre astenersi dal dare nuovi ordini di trattenimento a persone che è improbabile che vengano rimosse nel prossimo futuro.*

*Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che coloro che sono stati rilasciati dalla detenzione abbiano un accesso adeguato all'alloggio e ai servizi di base, compresa l'assistenza sanitaria. Ciò è necessario per salvaguardare la loro dignità e anche per proteggere la salute pubblica negli Stati membri. Il rilascio di detenuti immigrati è solo una misura che gli Stati membri possono prendere durante la pandemia di Covid-19 per proteggere i diritti delle persone private della libertà in generale, così come quelli dei richiedenti asilo e dei migranti.”*

(<https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-while-covid-19-crisis-continues>).

Nella stessa direzione l'intervento del Sottocomitato sulla Prevenzione della Tortura in relazione alla pandemia da Coronavirus del 25 marzo 2020 ove si fa riferimento alla necessità di “*Riesaminare il ricorso alla detenzione degli*



*immigrati ed alle strutture chiuse per rifugiati con l'obiettivo di ridurre il più possibile il numero di individui che si trovano in tali contesti"; la dichiarazione del 20 marzo 2020 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ove si esorta ad "astenersi per quanto possibile dal detenere migranti."; il consiglio di stato francese: Conseil d'Etat, N° 439720, GISTI et autres, Ordinanza 27 marzo 2020 ove si afferma: "la decisione di porre o mantenere in stato di detenzione degli stranieri che sono oggetto di un ordine di allontanamento dal territorio francese non può essere adottata dall'autorità amministrativa, senza stravolgere il fine assegnato dalla legge alla misura detentiva, qualora le prospettive di allontanamento effettivo dal territorio a breve termine siano inesistenti." ed il comunicato stampa congiunto pubblicato da UNHCR, IOM, WHO e OHCHR in tema di protezione dei diritti e della salute di rifugiati, migranti e apolidi nel contesto della risposta al COVID-19, ove si legge: "La situazione di rifugiati e migranti trattenuti in luoghi di detenzione formali e informali, caratterizzati da spazi angusti e condizioni malsane, suscita particolare preoccupazione. Considerate le conseguenze letali che la diffusione del COVID-19 comporterebbe, dovrebbero essere rilasciati quanto prima. I minori rifugiati e le loro famiglie, nonché quanti sono detenuti senza basi legali sufficienti, dovrebbero essere rilasciati immediatamente".*

**P.Q.M.**

- non autorizza la proroga del trattenimento di XXXXX XXXXX, nel C.P.R. di Ponte Galeria e ne dispone la immediata liberazione;
- manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 22/04/2020

Il Giudice  
d.ssa Lilla De Nuccio

